

11



G/N

COMUNE DI SORTINO

Prov. di Siracus

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 27/12/1999

N. 796 di sped. OGGETTO APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IDRICO.
 Data 10.1.2000

L'anno millenovecentonovecento nonove, il giorno Ventisette del mese di Dicembre
 alle ore, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Seduta Ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1)	ASTUTO GABRIELE		si	10)	RADICIA LUIGI		si
2)	RICAZZI LEOPOLDO	si		11)	SULMICELLI MASSIMO	si	
3)	MICELI ALDO	si		12)	BONGIOVANNI FRANCESCO	si	
4)	SALEMI LUIGI	si		13)	FILOSA FRANCESCO	si	
5)	TERRANOVA SEBASTIANO	si		14)	NISI GIUSEPPE	si	
6)	GIACCOTTO SEBASTIANO		si	15)	SCARROZZA LUIGI	si	
7)	CIAFFAGLIONE GIUSEPPE	si					
8)	SANTACROCE FELICE	si					
9)	BUCELLO VINCENZO	si					

Assegnati n. 15
 in carica n. 15

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. 12
 Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Filosa Francesco nella sua qualità di Presidente.
- Partecipa il Segretario Comunale Signor D.ssa Puccio Rosa la seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori: Sulmicelli, Scarrozza, Terranova



IL PRESIDENTE

Passa alla trattazione del punto 4 iscritto all'O.d.g. dell'odierna seduta avente per oggetto: "Approvazione nuovo regolamento idrico". Ricorda al consesso che nella seduta precedente, 6/12/99, furono fatte le discussioni e gli emendamenti, quindi ne chiede l'approvazione.

Alle ore 21.30 il CONS. BUCELLO, capogruppo di maggioranza chiede una sospensione.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

Alle ore 21,50 il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello nominale.

Procedutosi all'appello risultano presenti n°12 Consiglieri su 15 assegnati al Comune e n°3 assenti: Astuto - Giaccotto e Radicia.

Il CONS. RIGAZZI intervenendo esprime le proprie perplessità sul ritardo in considerazione del fatto che il regolamento era stato già discusso nella seduta precedente.

Il CONS. BUCELLO chiarisce i motivi del ritardo evidenziando la necessità di raccordarsi su alcuni punti, chiede scusa del ritardo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO ed esaminato il nuovo regolamento idrico è ritenuto doverlo approvare.

VISTE le LL.RR. n°48/91 - 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'O.E.L. vigente nella regione Sicilia nonché il relativo regolamento di esecuzione.

VISTI i pareri favorevoli resi dai funzionari ai sensi dell'art.57 della L.142/90.

CON VOTI unanimi espressi in forma palese dai n°12 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

APPROVARE, siccome approva, per le motivazioni in esordio illustrate il nuovo regolamento idrico composto da complessivi 62 articoli che alla presente deliberazione si allega per farne parte integrante e inscindibile.

REGOLAMENTO IDRICO

MARY 12

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Assunzione del servizio in economia

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal Comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali.

Il Sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

Ai fini del presente regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale - Ufficio Acquedotto - assume denominazione di: <<_ SERVIZIO ACQUEDOTTO>> e nell'ambito dell'Ufficio Tributi l'Ufficio Idrico assume la denominazione di <<Servizio Idrico>>.

Art. 2 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

Art. 3 - Costruzione della rete nel suolo pubblico

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune: in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- 1) che venga presentato apposito progetto esecutivo;
- 2) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del Servizio Acquedotto;
- 3) che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
- 4) che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del Servizio Acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella proprietà e disponibilità del Comune.

5) Per l'erogazione del servizio in zone extraurbane si può considerare l'esistenza di subcollettori privati, realizzati a totale costo e gestione da gruppi di privati con la supervisione in fase di realizzazione del personale preposto dal servizio acquedotto e con regolare progetto ~~di~~ dettagliato, redatto da tecnico abilitato.

L'ente provvederà alla lettura dei contatori anche sugli utenti dei suddetti subcollettori, emettendo bolletta per singolo utente. La lettura di un contatore posto a monte di ogni subcollettore permetterà di determinate se vi sono degli ammanchi di acqua. Nel caso in cui si verifichi la condizione appena espressa l'ente emetterà ulteriore bolletta per tutto il gruppo dei privati gestori, secondo le modalità specificate in sede di stipula del contratto.

Art. 4 - Proprietà delle tubazioni

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica **urbana**, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 5 Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Acquedotto, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà: in via ordinaria del personale dipendente e, **solo in via eccezionale**, di personale straordinario.

Art. 6 - Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso pubblico;
- b) forniture per uso privato.

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

Art. 7 Interruzione del servizio di erogazione

Il comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità delle utenze domestiche.

Art. 8 - Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in: utenze domestiche urbane ed extraurbane con cittadini residenti ed utenze non domestiche. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 9 - Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 1% per spese generali.

Art. 10 - Variazioni al regolamento

Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 11 Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche
- b) mediante concessione di utenze private.

TITOLO SECONDO

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 12 - Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi

- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 13 - Fontane pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici. I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a litri 25.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti.
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche

Per ogni turno di prelievo non si può prelevare una quantità superiore a lt.50.

Art.14- Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla precedente lett. b), l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi o personale appositamente autorizzato.

Art. 15 - Installazione di contatori

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio Acquedotto ne potrà disporre l'installazione.

Art. 16 - Servizi pubblici non gestiti dal Comune

Con deliberazione consiliare potranno essere dichiarate <<forniture di uso pubblico>> quelle relative a:

- a) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
- b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della regione, della provincia o del comune.
- c) enti di culto

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore.

Con la stessa deliberazione sarà disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

TITOLO TERZO
FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO PRIMO -AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

Art. 17 - Forniture su strade canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti delle potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso.

Art. 18 - Forniture su strade non canalizzate

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti delle potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento per la spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del Servizio Acquedotto e , per ciascuna potenziale nuova utenza, sarà commisurato al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione, 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

Gli interessati possono sempre avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 3 e 4.

Art. 19 - Nuovi allacciamenti - Procedura

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune.

La domanda, unica per ogni unità immobiliare, potrà essere sottoscritta: dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, - amministratore e dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo di alla allaccio di cui alla allegata Tabella A).

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'abitato.

CAPO SECONDO IMPIANTI INTERNI

Art. 20 - Installazione delle condutture esterne

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

L'U.T.C. può valutare eventuali giustificate deroghe alla profondità di messa in opera delle tubazioni.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 21 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommate a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi venga installata idonea valvola di <<non ritorno>>.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 22 - Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 23 - Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 24 - Prescrizioni e collaudi

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità fatto salvo quanto stabilito per la rete di proprietà di cui all'art.3.

Il Servizio Acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Qualora le installazioni non risultassero idonee, il Servizio Acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Art.25 - Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune a mezzo del Servizio Acquedotto.

Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterrati ed i ripristini saranno a totale carico dei proprietari.

Art. 26 - Modifiche

Il Servizio Acquedotto può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico sanitario le modifiche che ritenga necessario per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che saranno prescritti.

In caso di inadempienza lo stesso Servizio acquedotto ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto gli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 27 - Guasti agli apparecchi

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

Nel caso di guasti l'utente ha obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio Acquedotto.

Art. 28 - Vigilanza

Il servizio Acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere, previa comunicazione al proprietario, nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Acquedotto **previa disposizione del Sindaco** potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CAPO TERZO CONTATORI

Art. 29 - Tipo e calibro del contatore

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Servizio Acquedotto in relazione alla natura della concessione. I contatori sono di proprietà degli utenti e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

Quando, a richiesta, venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative faranno carico all'utente.

Art. 30 - Posizione dei contatori

I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il Servizio Acquedotto.

A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura ed a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale all'esterno.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto dovrà, ove è possibile, prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art. 31 - Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in unico apposito riquadro.

Art. 32 - Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 33 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Quanto l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il servizio acquedotto disporrà, dietro richiesta, le opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato sulla base dei precedenti consumo medi accertati negli ultimi 3 anni .

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n. 216 del 17 agosto 1976) e precisamente +/- 5% da Q_{min} incluso a Q_t e +/- 2% da Q_t incluso a Q_{max} incluso, l'utente è tenuto a corrispondere la somma di £ 10.000 per delle spese di verifica. Qualora si dovesse accertare un corretto funzionamento del contatore, tale somma sarà addebitata sulla prima bolletta utile.

Art. 34 - Rimozione e spostamento dei contatori Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione e relativo contratto del Servizio Acquedotto, non assumendo il Comune nessun onere per lavori relativi.

CAPO QUARTO CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 35 - Titolarità della concessione

Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 36 - contratto utenza

Ad ogni utenza, per tale intendessi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune in bollo.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

- a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 19 e prima della installazione dei contatori;
- b) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

Art. 37 - Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

A seguito della stipula del contratto di cui al precedente art. 36, verranno addebitate, nella prima bolletta utile, a titolo di rimborso di spese contrattuali, le somme di cui alla allegata Tabella A.

Art. 38 - Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti, al contatore, i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro dieci giorni dalla richiesta e, dell'operazione, dovrà essere redatto apposito verbale in **duplice copia** dal quale dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Art. 39 - Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre assumere la forma scritta.

Art. 40 - Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nei seguenti periodi:

Settembre - Novembre di ogni anno

secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del Servizio Idrico del Settore Contabile.

Qualora, per causa ingiustificata dall'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura, l'ufficio dispone il pagamento forfettario in rapporto all'anno precedente. Se tale impossibilità torna a verificarsi successivamente, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

Art. 41 - Tariffe - Modalità di riscossione

Le tariffe applicate ai consumi, determinati come dall'art. precedente, non previsti dal presente regolamento verranno determinate nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti.

In conformità a quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, le categorie di utenze vengono così suddivise:

- 1) Uso domestico;
- 2) Comunità che non esercitano attività commerciali o comunque non aventi fini di lucro;
- 3) Attività di allevamento bestiame;
- 4) Usi extradomestici.

A tali tipi di categorie di utenza si domanda alla G.M. la determinazione delle tariffe.

Art. 42 - Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'amministrazione comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 43 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 44 - Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 45 - Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde sulla buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 46 - Pagamento dei consumi

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento presso la Tesoreria Comunale

,l'Ufficio Postale o Istituto Bancario convenzionato che ne cureranno le riscossioni nei modi convenuti con il Comune.

in caso di inadempienza nei pagamenti, su segnalazione degli Istituti incaricati alla riscossione, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Art. 47 - Ripristino delle utenze

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Servizio.

Per il ripristino, dopo avere esaminato i motivi della sospensione, l'Amministrazione di concerto con l'Ufficio Idrico deciderà se considerare o meno l'evento come obbligante a stipulare un nuovo contratto.

Art. 48 - Esenzioni

Nei casi di comprovata indigenza, si procede all'esonero o allo sgravio totale del tributo in favore di nuclei familiari con redditi non superiori a quelli previsti dalla circolare n° 8/96 regione Siciliana in tema di solidarietà sociale come determinati per l'erogazione dell'assistenza economica e sempre che non risultano altre fonti di reddito o di agiatezza.

Per l'ottenimento delle esenzioni gli interessati dovranno fare pervenire apposita richiesta ai competenti uffici della solidarietà sociale che provvederanno alla istruttoria delle istanze e ne informeranno l'ufficio Tributi.

Per coloro che si trovano iscritti nei ruoli di riscossione l'esecuzione avrà efficacia per il periodo indicato nella bolletta dei pagamenti, per coloro invece cui

vengono notificati avvisi di accertamento l'esenzione verrà accordata per il periodo oggetto di accertamento, allorché ne ricorrano i presupposti.

Le esenzioni di cui al presente articolo saranno iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Nel caso in cui le istanze di esenzioni o di sgravio perverranno al Servizio Idrico, sarà cura dello stesso trasmetterli all'Ufficio Solidarietà Sociale per gli accertamenti di rito.

TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Art. 49 - Concessioni speciali temporanee

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee, alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposito contratto;
- non potranno mai essere fatte a forfait;
- dovranno sempre essere rispettate tutte le norme del presente regolamento.

Art. 50 - Tariffe per le concessioni speciali temporanee

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza.

Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

Art. 51- Concessione speciali per cantieri edili

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della <<Concessione edilizia>> o della <<Autorizzazione>>.

Art. 52 - Obblighi dell'utente - Controlli

E' fatto obbligo, ai titolari delle concessioni speciali temporanee, di segnalare, all'Ufficio comunale, l'eventuale supero dei consumi prescritti risultanti nel contratto al fine di integrare il deposito costituito.

Il servizio Acquedotto potrà, in qualsiasi momento, disporre eventuali controlli.

Art. 53 - Cessazione delle utenze speciali temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

TITOLO QUINTO

NORME PENALI

Art. 54 - Prelievi abusivi

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento.

Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di un utenza disdetta oppure chiusa con apposizione di sigilli nonché quando vengono tolti sigilli al contatore o alla saracinesca sarà applicata una penale variabile che sarà determinata con delibera di giunta municipale.

Per altre forme di prelievo abusivo, quando non siano state effettuate manomissioni agli impianti, la penale sarà determinata come al comma precedente.

In ogni caso, oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal Servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 55 - Contestazione delle infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da agenti del <<Servizio Acquedotto>> che potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale.

Ogni infrazione dà al Servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 56 - Norme Penali

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta eccezione per quella di cui al precedente art. 55, sono così disciplinate:

- dagli art. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383, come modificato con l'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

- dall'art. 650 del Codice Penale;

- dall'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica Sicurezza approvato con R.D. 16 giugno 1931, n. 773; salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

Art. 57 - Applicazione delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

TITOLO SESTO NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 - Uso di prese private in caso di necessità

Al Sindaco o ad altra Autorità completamente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

Art. 59 - Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà la Giunta Municipale, caso per caso.

Avverso la decisione della Giunta Municipale è ammesso ricorso a consiglio Comunale.

Art. 60 - Disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 61 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 62,6° comma, del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n.383, e dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 62 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.62,3° comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co..

TABELLA A) - Rimborso spese stampati e diritti di sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione di nuovi allacci alla rete idrica (Art. 19)


Qualsiasi richiesta di autorizzazione per nuovi allacci alla rete idrica dovrà essere redatta su appositi modelli da ritirare presso l'Ufficio comunale previo il pagamento delle seguenti somme:


FABBRICARATI DI CIVILE ABITAZIONE ED EXTRADOMESTICI

- a) Rimborso spese stampati..... £. 500
- b) Diritti di istruttoria, compresi i sopralluoghi:
- c) Per ogni nuova utenza.....£. 10.000
- d) Diritti di allaccio£. 25.000

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

- a) Rimborso spese stampati.....£. 500
- b) Per ogni nuova utenza..... £. 12.000
- c) Diritti di allaccio.....£. 30.000





Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to SIG. FILOSA FRANCESCO

Il Segretario Comunale

f.to D. SSA PUCCIO ROSA

Il Consigliere Anziano

f.to SIG. RIGAZZI LEOPOLDO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 16/01/2000 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1);

- con lettera n., in data, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità,

al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:

= sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);

= sezione provinciale di (Art. 17, comma 2);

Dalla residenza Comunale, li

L'Addetto: SCAMPORLINO MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D. SSA PUCCIO ROSA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al come previsto dall'Art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

- decorso 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.;

- dell'atto (Art. 18, comma 6);

- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

- Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

f.to

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

dalla residenza Comunale, li

Timbro

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

N° Div.

La Commissione Regionale di Controllo nella seduta del

Letta ed esaminata la deliberazione in oggetto;

Visto l'Art. 80 Ord. EE.LL. approvato con L.R. 15/03/63, n. 16;

DICHIARA

di non avere riscontrato in essa vizi di legittimità.

Siracusa, li

p.c.a. IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to

f.to

